



POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD

Vice Direzione – Ufficio personale e affari generali
Viale Malta, 18 – 29121 Piacenza

All.: 1 (uno); Ann.: //.

PoC: Ten. Col. Carlo ROSSI
Tel: 0523495714 sotrin 1322714
e-mail: caufpers@polmantnord.esercito.difesa.it

OGGETTO: CCNL Art.37 – Malattia

A R.S.U.
guida.valisa@persociv.difesa.it
fausto.marzani@persociv.difesa.it

SEDE

^^

Rif.: nota prot. n. 13 in data 13 ago.2018

^^

In esito a quanto chiesto con la nota in riferimento, si invia, in allegato, il parere espresso da ARAN circa l'insorgenza della malattia durante la giornata di lavoro.

IL DIRETTORE
(Brig. Gen. Tommaso PETRONI)

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0101357.18-05-2018-I

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione Contrattazione I

ARAN - Protocollo Uscita



N.0011399/2018 del 18/05/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione centrale Risorse umane e
Organizzazione

alla c.a. Dr. Aldo Polito

agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Rif. A.Ra.N. 7069/10.04.2018

OGGETTO: Art. 96 CCNL Funzioni centrali – ambito di applicazione.

Si fa riferimento alla nota del 10 aprile u.s. con la quale si formula all'A.Ra.N. una richiesta di chiarimento circa la portata dell'art. 96 del CCNL Funzioni centrali del 12.2.2018 in termini di residua applicabilità delle clausole dei precedenti contratti collettivi per le Agenzie fiscali.

Si chiede, in particolare, di sapere quale sia il regime applicabile in caso di malattia insorta durante la giornata di lavoro, presunzione di continuità della malattia, aspettativa per sottoscrizione di un contratto a termine e ricostituzione del rapporto di lavoro.

Va chiarito preliminarmente che, in coerenza con quanto indicato nell'atto di indirizzo per la contrattazione 2016-2018, il nuovo CCNL ha rappresentato la sede per ridisciplinare una pluralità di istituti e che l'aggregazione di diverse tipologie di enti/amministrazioni nell'unico comparto delle Funzioni centrali ha reso necessaria per le parti negoziali una convergenza verso soluzioni di equilibrio talora inevitabilmente difformi da quanto sancito in precedenza per i singoli comparti.

In ogni caso, per quanto riguarda il primo quesito, occorre precisare che l'istituto delle assenze per malattia è stato interamente ridisciplinato, dall'art. 37 del citato CCNL Funzioni centrali, che non operando rinvii a testi precedenti, risulta essere dunque esaustivo di quanto i soggetti negoziali hanno inteso riconoscere in termini di trattamento di tale fattispecie. La previsione di cui all'art. 49, comma 11, del CCNL Agenzie fiscali è da ritenersi, dunque, superata.

Quanto alla seconda problematica sollevata, quella relativa al mancato recepimento nel nuovo CCNL della clausola riguardante la presunzione di continuità della malattia, di cui al comma 12 dell'articolo sopra richiamato, va precisato che essa riportava, all'interno del testo

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL 06 32483231
C.F. 97104250580

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

contrattuale delle Agenzie fiscali, un principio considerato vincolante anche per le amministrazioni destinatarie dei CCNL che non prevedevano una corrispondente disposizione.

Infatti, sia l'ARAN, negli orientamenti applicativi riguardanti i contratti collettivi ove tale clausola non era stata esplicitata, sia la Ragioneria generale dello Stato (si veda da ultimo la nota indirizzata al Dipartimento per la Funzione pubblica prot. n. 126427 del 16.1.2009), hanno più volte ribadito la validità del suddetto principio come regola generale per la fattispecie considerata. Del resto, tale linea interpretativa trova il suo fondamento anche in un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. 24.11.2016 n. 24027; Cass. 24.9.2014 n. 20106; Cass. 15.12.2008 n. 29317; Cass. 23.6.2006 n. 14633; Cass. 10.11.2001 n. 2138).

Pertanto, trattandosi di un indirizzo ermeneutico tuttora valido e non contraddetto dal CCNL Funzioni centrali, resta inteso che i giorni intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia, non interrotti da ripresa dell'attività lavorativa, continuano ad essere considerati anch'essi assenza per malattia.

Invece, in merito alla ulteriore problematica, relativa alla validità della suddetta modalità di conteggio con riferimento alla disciplina delle terapie salvavita in caso di gravi patologie, occorre far presente che, trattandosi di materia trasversale a più comparti, gli opportuni chiarimenti verranno forniti in seguito, al completamento della necessaria istruttoria che riguarda anche i CCNL in corso di imminente definizione.

Riguardo all'ultima questione segnalata, riferita all'aspettativa per la sottoscrizione di un contratto a termine, anche in questo caso si tratta di un istituto che le parti hanno ridisciplinato negli articoli da 40 a 43 del CCNL Funzioni centrali. In assenza di rinvii alle disposizioni precedenti, quindi, il testo degli articoli è da ritenersi esaustivo e, pertanto, conseguentemente, la previsione di cui all'art. 51, comma 9, del precedente CCNL Agenzie fiscali è da considerarsi superata. Si evidenzia, comunque, che nell'ambito delle aspettative di legge fatte salve dall'art. 43 del CCNL Funzioni centrali rientra quella dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che riconosce *ex lege* il diritto all'aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi dirigenziali conferiti dalla stessa o altra amministrazione pubblica.

In relazione all'ultimo punto della nota che si riscontra, inerente alla ricostituzione del rapporto di lavoro, valgono le considerazioni espresse in precedenza circa l'esaustiva compiutezza della volontà della parti che hanno ridisciplinato questa fattispecie.

Il Dirigente

(dr.ssa Patrizia Colagiovanni)